

Emanato con D.R. n. 201-0296 del 02.07.2001

Modificato con D.R. n. 18 del 08.01.2013

Il Regolamento per il funzionamento del Centro di Eccellenza CETEMPS

Sommario

- Art. 1 Finalità del Centro
- Art. 2 Attività del Centro
- Art. 3 Sede
- Art. 4 Organi del Centro
- Art. 5 Direttore
- Art. 6 Funzioni del Direttore
- Art. 7 Consiglio del Centro
- Art. 8 Comitato Tecnico Scientifico
- Art. 9 Composizione del Centro
- Art. 10 Finanziamenti
- Art. 11 Amministrazione
- Art. 12 Disposizioni finali e transitorie

Art. 1 Finalità del Centro

1. Il Centro di Eccellenza Tecniche di telerilevamento e Modellistica Numerica per la Previsione di Eventi Meteorologici Severi (di seguito denominato Centro) istituito con D.M. del 02.04.2001 n. 81, in attività dal 01 giugno 2001 (D.R. n. 271 del 03.07.2001) promuove e coordina l'attività di ricerca nelle aree di previsione meteorologica a breve e lungo termine della previsione idrologica del telerilevamento da terra e da piattaforme aeree e satellitari e nel campo della previsione e misura della qualità dell'aria.

Art. 2 Attività del Centro

1. Il Centro coordina ed esegue attività di ricerca e consulenza stabilite mediante contratti e convenzioni con Istituzioni ed Enti pubblici e privati, secondo quanto disposto dalla normativa vigente e dai Regolamenti di Ateneo nell'ambito dei settori di ricerca predetti. Al fine di stabilire le basi per una sempre maggiore competitività e per l'autofinanziamento, il Centro svilupperà collaborazioni con enti pubblici e privati e aziende che svolgono attività di ricerca affini al settore.
2. Il Centro può contribuire alle attività didattiche relative a Scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento, lauree specialistiche e dottorati di ricerca. I Centri di Eccellenza possono anche essere responsabili di corsi di Dottorato di Ricerca e/o di Alta Formazione per le tematiche che li caratterizzano. Essi inoltre possono proporre ai Dipartimenti, per i settori scientifico-disciplinari di competenza, richieste di posti di ruolo docente, sulla base di un circostanziato piano di sviluppo della ricerca.
3. Il Centro può organizzare seminari, conferenze a carattere scientifico e didattico, ricercando collegamenti con analoghe strutture in Italia e all'estero e provvede alla pubblicazione e alla diffusione dei risultati conseguiti nelle ricerche.

Art. 3 Sede

1. Il Centro dispone dei locali appositamente assegnati dall'Ateneo con delibera del Consiglio di Amministrazione e può anche usufruire di locali messi a disposizione dai Dipartimenti sulla base di apposite convenzioni.

Art. 4 Organi del Centro

1. Sono organi del Centro:
 - il Direttore
 - il Consiglio del Centro (CC),
 - il Comitato Tecnico-Scientifico (CTS).

2. Il Centro può avvalersi di un Comitato internazionale di esperti (International Advisory Board) per l'orientamento e la valutazione delle attività.

Art. 5 Direttore

1. Il Direttore è nominato dal Rettore su proposta del Comitato Tecnico Scientifico, sentito il parere del Consiglio del Centro. Il Direttore dura in carica tre anni accademici e può essere riconfermato.
2. Il Direttore può essere scelto fra i professori di ruolo dell'Università dell'Aquila o professori di ruolo di altre università afferenti al Centro.
3. Il Direttore nomina un vicedirettore. In caso di impedimento temporaneo, il Direttore delega le proprie funzioni al vicedirettore. In caso il Direttore si dimetta o cessi di far parte del Centro, la funzione di Direttore del Centro relativamente alla sola gestione ordinaria viene assunta dal Vicedirettore in attesa della nomina del nuovo Direttore.
4. Il Direttore si avvale della collaborazione del responsabile amministrativo contabile del Centro, le cui funzioni sono quelle di collaborare con il Direttore negli atti esecutivi ed amministrativi e di svolgere ogni altro compito inerente alla sua qualifica funzionale.

Art. 6 Funzioni del Direttore

1. Il Direttore ha la rappresentanza del Centro, coordina e sovrintende l'attività scientifica e tecnica del Centro, presiede il Consiglio del Centro e cura l'esecuzione delle attività e dei programmi predisposti da esso. Il Direttore è responsabile del settore amministrativo contabile del Centro.
2. Ai fini dell'articolo 2 del presente regolamento, il Direttore, coadiuvato dal CC, esercita le seguenti attribuzioni:
 - propone il piano annuale delle attività del Centro e predispone i necessari strumenti organizzativi; promuove convenzioni tra il Centro e gli Enti Pubblici e Privati interessati;
 - predispone ogni anno, entro il 30 settembre, le richieste di risorse per la realizzazione di un programma di sviluppo e di potenziamento delle attività nel Centro;
 - predispone entro il 30 novembre il budget e entro il 20 marzo la relazione annuale;
 - predispone annualmente una relazione sui risultati di ricerca secondo quanto stabilito dal Ministero circa gli stadi avanzamento;
 - mette a disposizione del personale docente dei dipartimenti aderenti o di altri che ne facciano richiesta, le attrezzature necessarie alla preparazione dei dottorandi o alla preparazione di tesi di laurea su tematiche inerenti le attività del Centro;
 - ordina strumenti, materiale, anche bibliografico, o quanto altro serve per il buon funzionamento del Centro e dispone il pagamento delle relative fatture;
 - stipula, su delega del Rettore, i contratti attivi e passivi secondo i regolamenti vigenti;
 - autorizza spese fino ai massimali previsti dal Regolamento di Contabilità e deleghe di Ateneo.

Art. 7 Consiglio del Centro

1. Il Consiglio del Centro (CC) è un organo consultivo del Direttore per la programmazione e l'esercizio. Il Consiglio del Centro è formato dai responsabili delle linee di ricerca attive e dal Direttore del Centro; la lista delle linee di ricerca attive è aggiornata periodicamente dal CC stesso in base alle esigenze scientifiche e agli sviluppi delle tematiche del Centro. Tutti i membri del CC devono essere afferenti al Centro come previsto dall'Art.9.
2. Il CC può nominare altri membri, fino ad un massimo di tre, fra i docenti di ruolo dell'Università degli Studi dell'Aquila che afferiranno successivamente come previsto dall'Art. 12. Il CC è presieduto dal Direttore. Il Consiglio del Centro coadiuva il Direttore nell'esercizio delle funzioni di cui all'Art. 6.
3. Il CC dispone i criteri generali per l'utilizzo dei fondi assegnati al Centro per le sue attività e l'utilizzazione del personale, dei mezzi e degli strumenti in dotazione al Centro.
4. Il Consiglio del Centro
 - cura con il Direttore la stesura delle richieste di finanziamento e il piano di attività di cui sopra;
 - cura i rapporti di collaborazione con gli organi di governo dell'Università per quanto concerne il bilancio preventivo e consuntivo del Centro. La collaborazione con gli organi di programmazione nazionale, regionale e locale;
 - cura la collaborazione con l'Università per esigenze di formazione e riqualificazione professionale.

5. Il CC vaglia le richieste di adesione al Centro da parte di Dipartimenti ed Enti di ricerca e li sottopone all'approvazione del Senato e del Consiglio di Amministrazione. La stessa procedura, su proposta del Direttore, sarà seguita per le uscite dal Centro.
6. Il CC si riunisce per l'espletamento delle funzioni di cui agli articoli 6, 9, 10, 11 e allorché il Direttore lo ritenga necessario oppure dietro richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti e almeno due volte all'anno. La convocazione è disposta dal Direttore mediante una comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno. Per la validità delle adunanze è prevista la presenza della maggioranza dei membri del CC.
7. La funzione di Segretario del Consiglio è assolta dal Segretario Amministrativo contabile. In caso di assenza, le sue funzioni sono svolte da un membro del Consiglio, nominato prima dell'inizio della seduta.

Art. 8 Comitato Tecnico Scientifico

1. Il Comitato Tecnico-Scientifico del Centro, fatte salve le competenze del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione
 - propone al Rettore la nomina del Direttore;
 - approva il Budget e la relazione annuale, e delibera sugli adempimenti di cui all'Art. 6;
 - approva eventuali iniziative didattiche e di ricerca, esprime parere obbligatorio sugli interventi di tipo edilizio, strutturale e di personale;
 - esprime parere obbligatorio sui problemi di funzionamento di rilievo sottoposti dal Direttore;
 - esprime parere obbligatorio sulle richieste motivate di adesione dei singoli, gruppi di ricerca o dipartimenti.
2. Il CTS si compone di tre professori di ruolo dell'Università degli Studi dell'Aquila (di competenza scientifica afferente alle aree culturali di cui all'art. 1); di tre esperti esterni e/o Atenei coinvolti nella ricerca e dal Direttore.
3. Il CTS è nominato dal Rettore su proposta del Consiglio del Centro, entro tre mesi dalla nomina del Direttore. Nella prima seduta, il CTS sceglie il Presidente fra i componenti esterni. Tutti i componenti del Comitato Tecnico-Scientifico durano in carica tre anni. Pertanto il CTS risulta, a regime, così composto:
 - dal Presidente;
 - da tre professori di ruolo dell'Università degli Studi dell' L'Aquila (di competenza scientifica afferente alle aree culturali di cui all' Art. 1);
 - da due esperti esterni agli enti e/o Atenei coinvolti nella ricerca del Centro;
 - dal Direttore.
4. Il CTS risulta validamente costituito se presente nelle sedute la maggioranza degli aventi diritto e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
5. Per le riunioni, il CTS può avvalersi anche dell'apporto di videoconferenze.
6. Delle riunioni del CTS è redatto verbale a cura del Segretario Amministrativo Contabile

Art. 9 Composizione del Centro

1. Fanno parte del Centro i professori di ruolo, i ricercatori ed il personale afferenti. Le afferenze sono di tipo "funzionale", e non "strutturali" quali quelle riferite ai Dipartimenti o ad altre strutture esterne all'Ateneo. Le richieste di afferenza dei singoli, approvate dall'ente di appartenenza (i.e Dipartimento), saranno vagliate dal CC e dal CTS del Centro (artt. 7,8). Inoltre, per lo svolgimento dei suoi compiti, il Centro si avvale del personale tecnico-amministrativo, compreso il segretario amministrativo, afferente al Centro o messo a disposizione dai Dipartimenti interessati ovvero afferenti al Centro nel caso di convenzioni con Enti Pubblici o Privati.

Art. 10 Finanziamenti

1. Il Centro dispone dei seguenti fondi:
 - a) quote di finanziamento ministeriali;
 - b) eventuali quote di finanziamento di Ateneo;
 - c) eventuali quote di finanziamento provenienti da contributi di ricerca gestiti dai dipartimenti afferenti al Centro nella misura decisa dagli stessi;
 - d) contratti e convenzioni stipulati con Enti Pubblici e/o Privati;
 - e) ogni altro fondo specificatamente destinato all'attività del Centro.

Art. 11 Amministrazione

1. Il Centro è dotato di autonomia gestionale e di budget nei limiti e nelle forme di cui alla vigente normativa ed al regolamento per l'amministrazione di Ateneo, la finanza e la contabilità.

Art. 12 Disposizioni finali e transitorie

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, valgono le norme che disciplinano le attività degli organi collegiali universitari, le disposizioni del D.P.R. 382/80 e della L.240/2010, nonché le norme contenute nello Statuto e nei regolamenti per l'amministrazione e la contabilità generale dell'Università.
2. Ogni modifica del presente regolamento deve essere deliberata a maggioranza assoluta dal Comitato Tecnico-Scientifico. La deliberazione è resa esecutiva con decreto rettorale sentiti il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione (vedi art. 85, comma 3 del D.P.R. 382/80).